

Codice A1813C

D.D. 7 giugno 2024, n. 1221

Rinnovo concessione demaniale per il mantenimento dell'occupazione sedime demaniale - Pratica TOOC633 (ex tose633) - Parere Idraulico AIPO Prot. 20213 del 11/05/2023 intestata alla ditta Azienda Agricola Margherita di Valsania Marco - P.Iva 10073700014.



ATTO DD 1221/A1813C/2024

DEL 07/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Rinnovo concessione demaniale per il mantenimento dell'occupazione sedime demaniale - Pratica TOOC633 (ex tose633) – Parere Idraulico AIPO Prot. 20213 del 11/05/2023 intestata alla ditta Azienda Agricola Margherita di Valsania Marco – P.Iva 10073700014

Con nota in data 28/12/2022 prot. 56001, la ditta Az. Agricola Margherita di Valsania Marco con sede Settimo Torinese – Via Castiglione, 86B – P.IVA. 10073700014, ha presentato istanza per il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo agricolo dei terreni del demanio ex alveo fiume Po, in loc. Mezzi Po nel comune di Settimo Torinese (TO).

Considerato che *omissis* la concessione demaniale era stata rilasciata con in data 19/12/2013 al Rep.980

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Agronomo Federico Garibotti da cui si attesta che non vi è stata alcuna modificazione di rilievo dello stato dei luoghi né del tipo di uso del suolo.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e ha avviato il procedimento in data 22/05/2023 – Prot. N°21721

In data 24/03/2023 è stato richiesto all'AIPO il Nulla Osta idraulico di competenza in merito al mantenimento dell'occupazione del sedime demaniale oggetto del presente provvedimento.

Visto il parere favorevole ai soli fini idraulici, espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota prot. 20213 del 11/05/2023.

Vista la richiesta di pagamento delle spese di Deposito cauzionale e ratei canoni in data 07/02/2024 – Prot. 12044.

Vista la ricevuta del pagamento in data 11/04/2024;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare il rinnovo della concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 10/2022.

Il canone annuo è determinato in **Euro 479,00** (quattrocentosettantanove/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28/12/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il RD n° 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Visto l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della LR n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la L.R. n° 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e Regolamento regionale approvato con DPGR n° 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001. n. 18/R.", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la L.R. n. 9 del 26/03/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024.;

determina

- di concedere alla ditta Azienda Agricola Margherita di Valsania Marco con sede Settimo Torinese

– Via Castiglione, 86B – P.IVA. 10073700014, il rinnovo della Concessione demaniale per il mantenimento dell'occupazione del sedime demaniale come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di prendere atto dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 rilasciata secondo quanto stabilito dall'AIPo con nota prot. con nota pervenuta in data 11/05/2023 – Prot. N° 20213 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire:

a. la decorrenza delle concessioni dalla data del presente provvedimento;

b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento e previa sottoscrizione del disciplinare;

c. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione delle concessione;

d. la durata delle concessione di anni **9** fino al **31/12/2033**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

e. Il canone annuo è determinato in **Euro 479,00** , ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021 e sono soggetti a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti,

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Dott.ssa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Disciplinare_di_concessione_TOOC633_AZ._MARGHERITA.pdf

Allegato 

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOOC633** (ex tose633) - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del .

Disciplinare di concessione per il rinnovo Concessione demaniale, per il mantenimento dell'occupazione sedime demaniale rilasciato alla ditta Az. Agricola Margherita di Valsania Marco con sede Settimo Torinese – Via Castiglione, 86B – P.IVA. 10073700014 nella persona del Sig. Valsania Marco in qualità di legale rappresentante, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per il rinnovo Concessione demaniale per il mantenimento dell'occupazione sedime demaniale . La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. del .

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza al **31/12/2033**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione,

determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di **€. 479.00**; Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 31° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione demaniale a favore della Regione Piemonte come evidenziato nella determina n° 2263 del 20/03/2012. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della ditta hnel Comune di Settimo Torinese. Il presente atto vincola fin d'ora il

concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Il Legale rappresentate

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Valsania Marco

Dott. Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente